



**UNIVERSITÀ
DI PARMA**

Regolamento per il riconoscimento della mobilità studentesca a fini di studio e tirocinio

(ai sensi della normativa europea e nazionale vigente e del Programma ERASMUS+ 2021–2027)

**Approvato dal Senato Accademico nella seduta del 24/02/2026
e parere favorevole del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26/02/2026**

Indice

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione.....	2
Art. 2 – Principi generali.....	2
Art. 3 – Definizioni	2
Art. 4 – Strutture competenti	3
Art. 5 – Forme e tipologie di mobilità riconosciute	4
Art. 6 – Diritti e doveri dei partecipanti alla mobilità	5
Art. 7 – Procedure per l’attribuzione dei posti e dei contributi di mobilità.....	5
Art. 8 – Autorizzazione preventiva e Learning Agreement	6
Art. 9 – Documentazione finale	7
Art. 10 – Riconoscimento delle attività svolte all’estero	7
Art. 11 – Contributi finanziari	8
Art. 12 – Inclusione e pari opportunità	8
Art. 13 – Trattamento dei dati	8
Art. 14 – Disposizioni finali.....	8



Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di partecipazione alla mobilità europea e internazionale e il relativo riconoscimento accademico dei periodi di studio, tirocinio o ricerca svolti all'estero da studentesse e studenti dell'Università di Parma iscritti a:
 - a. corsi di studio di primo o secondo ciclo e lauree magistrali a ciclo unico;
 - b. corsi di Master Universitario di primo e/o secondo livello;
 - c. corsi di dottorato e/o terzo ciclo, aventi ottenuto lo status ERASMUS+ o OVERWORLD.
2. L'Università di Parma persegue i seguenti obiettivi in conformità ai principi e alle politiche d'indirizzo stabilite dall'Unione Europea, dalle autorità ministeriali nonché dal proprio Statuto e dai vigenti Regolamenti di Ateneo: intraprende azioni per promuovere e favorire la mobilità europea ed internazionale delle studentesse e degli studenti regolarmente iscritti nell'ambito dei programmi di mobilità, dei partenariati attivi con istituzioni internazionali, tramite appositi bandi periodici recanti indicazioni esaustive e trasparenti sui requisiti di partecipazione, i criteri di selezione e le opportunità di finanziamento previste e assicurando il corretto riconoscimento delle attività realizzate nel corso del periodo di mobilità europea e internazionale, consentendone una trasparente leggibilità nella carriera dello studente;
3. Il Regolamento è adottato in coerenza con la normativa europea e nazionale vigente, con particolare riferimento al Programma ERASMUS+ 2021–2027, alla Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio e alle Linee guida della Commissione Europea.

Art. 2 – Principi generali

1. L'Università di Parma riconosce e sostiene la mobilità europea e internazionale quale elemento qualificante dei percorsi formativi e di ricerca.
2. Il riconoscimento dei periodi di mobilità si fonda sui principi di fiducia reciproca, trasparenza, equità, non discriminazione e pieno riconoscimento automatico.
3. Il riconoscimento è basato sui risultati di apprendimento e sulle competenze acquisite, indipendentemente dalla denominazione delle attività formative.
4. Durante il periodo di mobilità, lo studente in uscita mantiene lo status di studente dell'Università di origine.

Art. 3 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intendono:

1. per **istituzione di origine**, l'Università di Parma;
2. per **istituzione ospitante**, l'università o l'istituzione universitaria presso la quale lo studente svolge il periodo di mobilità per studio, a prescindere dalla presenza o meno di un accordo europeo o internazionale di scambio. Nel caso di mobilità a fini di tirocinio,



l'istituzione ospitante è anche ogni altra eleggibile struttura non universitaria presso la quale la studentessa o lo studente svolge l'attività di tirocinio;

3. per **studentesse e studenti in uscita**, le studentesse e gli studenti selezionate/i per svolgere un periodo di mobilità a fini di studio, tirocinio o ricerca nel caso di studentesse e studenti di terzo ciclo;
4. per **Learning Agreement/Training Agreement**, o **Learning Agreement for Studies/Learning Agreement for Traineeship**, il contratto di apprendimento/formazione contenente il piano di studio/tirocinio che la studentessa o lo studente intende seguire durante il periodo di mobilità estero approvato sia dall'Istituzione di appartenenza sia dall'Istituzione ospitante e sottoscritto dallo studente;
5. per **Transcript of Records/Work**, il documento rilasciato dall'Istituzione ospitante attestante le attività formative svolte dallo studente;
6. per **tirocinio**, il tirocinio curriculare o extracurriculare che soddisfi le caratteristiche stabilite dai Regolamenti dei Corsi di Studio;
7. per **CFU**, il credito formativo universitario, ovvero la quantità di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto allo studente per acquisire conoscenze e abilità nelle attività formative previste dai corsi di studio;
8. per **European Credit Transfer and Accumulation System o ECTS**, il sistema di accumulo e trasferimento dei crediti formativi acquisiti all'estero. Ad ogni credito acquisito all'estero corrisponde un CFU.
9. per **protocolli EWP**, l'insieme di specifiche tecniche e di interfacce di programmazione che abilitano l'interoperabilità digitale tra i sistemi informativi universitari per la gestione delle mobilità ERASMUS+, riducendo il carico amministrativo e migliorando l'efficienza e la sicurezza delle procedure.
10. per **micro-credential (o microcredenziale)**, la certificazione, rilasciata tramite strumento digitale di attestazione e portabilità (es.: Open Badge), dei risultati di apprendimento conseguiti da un discente a seguito della frequenza e del completamento con esito positivo di un percorso formativo di breve durata, progettato in termini di learning outcomes, ed eventualmente riconoscibili ai fini dell'abbreviazione di carriera o dell'acquisizione di crediti nell'ambito dei corsi di studio, secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 4 – Strutture competenti

1. La definizione delle strategie di internazionalizzazione, degli obiettivi, delle azioni e delle risorse necessarie è demandata al Magnifico Rettore, al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione.
2. Il Rettore può nominare uno o più Pro Rettori o Delegati con diverse competenze sulla gestione delle attività di internazionalizzazione e mobilità.
3. Ciascun Dipartimento istituisce una Commissione per la Mobilità Internazionale (CMI), competente per le procedure di selezione dei candidati alla mobilità, il riconoscimento



preventivo e la convalida finale delle attività svolte durante i periodi di mobilità, con eccezione per:

- a. le studentesse e gli studenti iscritti a corsi di dottorato, per i quali la competenza spetta al Collegio dei Docenti del corso di dottorato;
 - b. le studentesse e gli studenti iscritti a Scuola di Specializzazione, per i quali la competenza spetta al Consiglio di Scuola di Specializzazione.
4. La gestione delle procedure amministrative è demandata agli Uffici competenti.

Art. 5 – Forme e tipologie di mobilità riconosciute

1. Sono riconosciute le seguenti forme di mobilità europea e internazionale:
 - a. mobilità fisica, interamente svolta nel Paese di destinazione;
 - b. mobilità blended, dove le attività previste vengono svolte in parte da remoto e in parte con mobilità fisica nel Paese di destinazione;
 - c. mobilità virtuale, interamente svolta da remoto, senza mobilità fisica del partecipante.
2. Sono riconosciute le seguenti tipologie di mobilità europea e internazionale:
 - a. mobilità per studio di lunga durata a fini di studio e/o tirocinio;
 - b. mobilità short-term, inclusa la partecipazione a Blended Intensive Programmes (BIP), summer e winter schools;
 - c. mobilità di dottorato, laddove a questa mobilità sia riconosciuto lo status ERASMUS+ o OVERWORLD.
3. Sono ammissibili le seguenti attività didattiche, scientifiche e formative:
 - a. frequenza di corsi;
 - b. sostenimento di esami;
 - c. tesi/ricerca per tesi;
 - d. laboratori, seminari, project work integrati nel piano di studi;
 - e. attività di tirocinio curriculare o extracurriculare;
 - f. traineeship post-laurea (entro 12 mesi dalla data di conseguimento del titolo);
 - g. ricerca applicata in laboratorio o in azienda (risultati di prove di laboratorio, attività in campo, analisi di case histories, etc.);
 - h. frequenza di insegnamenti ed altre attività connessi al conseguimento di doppio titolo, nelle forme e contenuti regolati dagli accordi in essere;
 - i. frequenza di corsi e discussione di tesi per percorsi finalizzati all'acquisizione di doppio titolo.
4. Le attività di mobilità possono essere svolte presso università, enti di ricerca, imprese o altre organizzazioni partner formalmente riconosciute.



Art. 6 – Diritti e doveri dei partecipanti alla mobilità

1. Nell'ambito delle mobilità svolte all'interno del Programma ERASMUS+, tutte le studentesse e gli studenti in mobilità godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti dalla Carta dello Studente Erasmus;
2. Nell'ambito delle mobilità svolte in altri Programmi attivi presso l'Università di Parma, si applicano gli stessi diritti e doveri previsti dalla Carta dello Studente Erasmus, nel dettaglio:
 - a. ricevere adeguato supporto in tutte le fasi connesse alla mobilità;
 - b. ricevere un equo trattamento per ciò che concerne la valutazione accademica, il supporto amministrativo, l'accesso ai servizi e l'inclusione sociale;
 - c. ottenere un pieno riconoscimento accademico e formativo delle attività conseguite all'estero, sulla base del Learning Agreement precedentemente approvato;
 - d. ricevere un'adeguata informazione sui rischi legati al trasferimento e al soggiorno all'estero e sulle coperture assicurative previste dall'Università di Parma;
 - e. osservare le regole indicate dai bandi di selezione nell'ambito dei quali presenta domanda di candidatura;
 - f. durante il periodo di mobilità, continuare ad osservare le regole organizzative dell'Università di Parma in relazione allo svolgimento della propria carriera accademica;
 - g. osservare le regole comportamentali, organizzative e di sicurezza dell'Istituzione ospitante e rispettare la legislazione in vigore nel Paese di destinazione.
3. Relativamente all'esonero dalla presenza in insegnamenti a frequenza obbligatoria presso l'università di origine durante un periodo di mobilità a fini di studio e/o tirocinio, si rimanda ai regolamenti didattici dei competenti corsi di studio.
4. La risoluzione di violazioni derivanti dal mancato rispetto dei doveri o dal mancato godimento dei diritti previsti dal presente Regolamento è sottoposta alla valutazione degli organi competenti identificati dai vigenti Regolamenti di Ateneo.

Art. 7 – Procedure per l'attribuzione dei posti e dei contributi di mobilità

I bandi per la partecipazione alle attività di mobilità studentesca europea ed internazionale sono predisposti periodicamente da parte dell'Ufficio competente. Con riferimento ai diversi programmi di mobilità promossi, i bandi devono indicare:

1. Per mobilità a fini di studio:
 - a. l'elenco delle Università partner;
 - b. il numero dei posti disponibili per ciascuna sede disponibile;
 - c. Il livello di studi per il quale il posto scambio è disponibile;
 - d. le caratteristiche essenziali dell'offerta formativa delle diverse università;
 - e. le modalità di partecipazione e le relative scadenze;



UNIVERSITÀ DI PARMA

- f. gli eventuali requisiti specifici di partecipazione (livelli linguistici, riserve di posti);
 - g. i criteri di formazione delle graduatorie, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze di studentesse e studenti con disabilità;
 - h. la disponibilità o meno di borse di studio e/o di contributi e le modalità di assegnazione dei fondi;
 - i. le modalità e i tempi per un eventuale reclamo rispetto alla graduatoria.
2. Per mobilità a fini di tirocinio:
- a. le tipologie di tirocinio consentite;
 - b. la tipologia di imprese, enti, organizzazioni e altre strutture pubbliche e/o private considerate eleggibili ai fini dello svolgimento del tirocinio;
 - c. la modalità di partecipazione e le relative scadenze;
 - d. gli eventuali requisiti specifici di partecipazione (livelli linguistici, riserve di posti);
 - e. i criteri di formazione delle graduatorie, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze di studentesse e studenti con disabilità;
 - f. la disponibilità o meno di borse di studio e/o di contributi e le modalità di assegnazione dei fondi;
 - g. le modalità e i tempi per un eventuale reclamo rispetto alla graduatoria.

Le studentesse e gli studenti interessati sono tenuti a presentare la domanda di partecipazione secondo le modalità e le scadenze stabilite dai bandi relativi a ciascun ambito di mobilità. Al termine del processo di selezione di ciascun bando reso disponibile, le relative graduatorie sono rese pubbliche nelle pagine web dedicate dell'Università, indicando solo la matricola come identificativo.

Art. 8 – Autorizzazione preventiva e Learning Agreement

1. La realizzazione del periodo di mobilità europea o internazionale prevede il completamento delle seguenti fasi preparatorie all'avvio della mobilità:
 - a. accettazione del flusso attribuito;
 - b. contrattualizzazione del periodo di mobilità tra lo studente in uscita e l'Università di Parma;
 - c. approvazione preventiva e sottoscrizione, da parte delle parti contraenti, del Learning/Training Agreement contenente le attività da svolgersi durante il periodo di mobilità;
 - d. rispetto degli obblighi e delle procedure richieste dalla sede di destinazione;
 - e. rispetto della regolarità amministrativa presso l'Università di Parma.
2. La partecipazione alla mobilità è subordinata all'approvazione preventiva di un Learning/Training Agreement o documento equivalente.
3. Il Learning/Training Agreement, o documento equivalente, definisce le attività da svolgere all'estero e le attività riconoscibili nel percorso di studio, inclusa l'indicazione in crediti formativi o ECTS.



4. Eventuali modifiche devono essere approvate secondo le procedure previste dagli atenei di origine e di destinazione.

Art. 9 – Documentazione finale

1. La documentazione finale, consistente nel Transcript of Records e nel Certificato di Frequenza, deve essere inviata dall'università di destinazione all'Ufficio competente dell'Università di Parma;
2. **qualora non trasmessi dalla sede estera ospitante o in assenza di protocolli EWP**, lo studente rientrato dal periodo di mobilità è tenuto a presentare all'Ufficio competente dell'Università di Parma, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della documentazione:
 - a. il Transcript of Records, o documentazione equivalente, così come fornito dalla sede di destinazione, attestante l'elenco delle attività realizzate e la relativa valutazione e, qualora non dettagliato nel Transcript of Records, certificazione attestante l'esatto periodo di frequenza;
 - b. la documentazione di cui al precedente punto deve essere fornita in formato chiuso (PDF/A) e sottoscritta digitalmente dalla struttura competente dell'ateneo estero presso il quale si è svolto il periodo di mobilità;
 - c. qualora le condizioni di cui al comma b. non sussistano, o nel caso di possesso della documentazione in formato esclusivamente cartaceo, la documentazione deve essere corredata da autocertificazione dello studente attestante l'autenticità;
3. l'Amministrazione si riserva il diritto di verificare l'autenticità delle attestazioni fornite.

Art. 10 – Riconoscimento delle attività svolte all'estero

1. Il riconoscimento è deliberato dalla Commissione per la Mobilità Internazionale di Dipartimento o organo delegato nel rispetto dei seguenti principi:
 - a. le attività svolte all'estero sono riconosciute se coerenti con il percorso formativo ed inserite nel Learning Agreement preventivamente approvato;
 - b. le attività svolte all'estero e concluse con esito positivo sono riconosciute integralmente. Ai fini del riconoscimento, se dettagliato nel Learning Agreement, è possibile il sostenimento di parti integrative utili al completamento dei programmi di esame, laddove dette parti integrative siano funzionali all'acquisizione degli obiettivi formativi previsti dall'ordinamento didattico.
 - c. il mancato riconoscimento deve essere adeguatamente motivato.
2. la procedura si conclude entro 45 giorni dalla consegna della documentazione completa da parte del soggetto avente concluso il periodo di mobilità;
3. relativamente alle attività di mobilità di breve durata (BIP, summer schools, corsi blended e/o frequentati in modalità virtuale) e micro-credential, queste sono riconoscibili. Il riconoscimento può avvenire come CFU curriculari o sovrannumerari;



UNIVERSITÀ DI PARMA

4. il riconoscimento avviene in termini di CFU e/o esami, senza attività integrative aggiuntive, salvo i casi previsti al comma 1.b;
5. l'Università di Parma aderisce al sistema EGRACONS. Nel caso di inapplicabilità, i voti sono convertiti secondo le tabelle approvate dall'Ateneo;
6. è garantito alle studentesse ed agli studenti il diritto di riesame;
7. è garantito il coordinamento tra strutture accademiche e amministrative competenti per la gestione delle attività di mobilità e scambio.

Art. 11 – Contributi finanziari

1. L'Università di Parma può, nel limite delle risorse finanziarie disponibili a bilancio di previsione, assegnare contributi economici, anche ad integrazione di contributi resi disponibili dalla partecipazione a bando comunitari, nazionali ed internazionali ai quali l'Ateneo partecipa per incoraggiare la mobilità europea ed internazionale, in uscita e in ingresso.
2. La candidate e i candidati selezionati sono tenuti alla sottoscrizione di un accordo finanziario che stabilisce le modalità di erogazione dell'eventuale contributo riconosciuto, le condizioni, gli obblighi e gli impegni di ciascuna delle parti, le modalità di erogazione dello stesso e, laddove se ne verificano le condizioni, l'eventuale restituzione dello stesso.

Art. 12 – Inclusione e pari opportunità

L'Università garantisce l'accesso equo e inclusivo alla mobilità internazionale. Sono previste misure di supporto per studentesse e studenti con disabilità o minori opportunità. Le procedure sono improntate a flessibilità e accessibilità.

Art. 13 – Trattamento dei dati

I dati personali di tutti i partecipanti alla mobilità sono trattati dall'Università di Parma per finalità esclusivamente istituzionali. Tali finalità comportano l'eventuale comunicazione dei dati a organismi esterni all'Università (Ministero dell'Università e/o altri organi governativi/istituzionali, atenei e altre istituzioni) nel rispetto della normativa vigente europea (General Data Protection Regulation nr. 2016/679).

Art. 14 – Disposizioni finali

1. Per quanto non disciplinato si applicano la normativa nazionale, i regolamenti di Ateneo e le linee guida del Programma ERASMUS+ 2021–2027.
2. Per l'applicazione del presente Regolamento saranno predisposte apposite linee applicative per la necessaria operatività.



UNIVERSITÀ DI PARMA

3. A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento cessa l'applicazione delle *Linee guida per il riconoscimento dei periodi di studio all'estero*, emanate con D.R.D. 2870/2016 in data 20 ottobre 2016.